

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 245

Comune di Nardò (LE). Variante P.R.G. - Riqualficazione di aree di proprietà della Sig.ra Resta Rita. Ottemperanza Sentenza TAR 2972/09 e TAR 1408/08. Adozione Del. C.C. n. 135 del 10-11-2014. Approvazione definitiva.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Nardò (LE), dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 345 del 20-04-2001, con Delibera del Consiglio Comunale n. 135 del 10-11-2014, ha riproposto la variante relativa alla riqualficazione del lotto di proprietà della Sig.ra Resta Rita, di cui al numero 6 della Delibera di Giunta Regionale n. 1458 del 17-07-2012.

Elenco degli atti trasmessi con prot. n. 796/15 del 12-01-2015, acquisiti al protocollo del Servizio Urbanistica in data 28-01-2015 con n. 536:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 10-11-2014
- Parere ASL Lecce, prot. n. 2013/0018741 del 04-02-2013, prot. Comune di Nardò n. 5485 del 12-02-2013
- Parere ASL Lecce, prot. n. 2014/00192173 del 17-12-2014, prot. Comune di Nardò n. 128 del 05-01-2015
- Istanza di riqualficazione Urbanistica a seguito di decadenza dei vincoli del P.R.G. approvato con D.G.R. n. 345/2001 del Settore Urbanistica - Ambiente del Comune di Nardò.

La variante consiste nella riproposizione di quanto avanzato con Delibera del Commissario ad Acta n. 3 del 22-06-2010 "*Istanza di riqualficazione urbanistica Ditta Resta Rita. Sentenza TAR 2972/09 e TAR 1408/08. Adozione di variante urbanistica ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80*". Dalla certificazione in atti, circa gli adempimenti ex art. 16 della L.R. n. 56/1980, si rileva che la Del. del Comm. ad Acta risulta essere stata pubblicata, in uno alle Del. del Commissario ad acta n. 1/2010 e n. 2/2010, e per la stessa non è stata presentata alcuna osservazione.

Detta variante è stata oggetto, assieme ad altre, della Delibera di Giunta Regionale n. 1458 del 17-07-2012 di approvazione con modifiche e prescrizioni. Nel merito, il CUR aveva espresso parere negativo. In particolare il CUR evidenziava che la locale ASL non risultava essere "*direttamente interpellata in ordine al procedimento di variante in itinere e circa la sussistenza o meno di eventuali programmi di intervento interessanti la predetta attrezzatura ospedaliera e la relativa maglia di pertinenza, ivi comprese le aree in questione. Nelle more dell'acquisizione in atti, da parte del Comune di Nardò, di espressa comunicazione di merito da parte della citata locale azienda sanitaria, l'interesse pubblico alla preservazione della previsione di PRG ed alla destinazione a zona "F.25" delle aree in questione è da considerarsi prevalente e meritevole di salvaguardia; la variante così come proposta è pertanto da ritenersi prevalente e meritevole di salvaguardia; la variante così come proposta è pertanto da ritenersi ad oggi carente di motivazioni di interesse generale*" (parere CUR n. 10/2012).

A seguito delle integrazioni fornite dalla Azienda Sanitaria locale ASL Lecce, l'A.C., in riscontro della nota regionale del Servizio Urbanistica prot. n. 3542 del 28-03-2013, ha ritenuto di riproporre, con D.C.C. n. 135/2014, i contenuti di cui alla Delibera del Commissario ad acta n. 3/2010.

Contenuti della Variante

La proposta di variante riguarda una superficie riportata in catasto al foglio 108, p.IIa n. 2520, destinata dal PRG vigente a "F25 — Attrezzature Sanitarie ed Ospedaliere", disciplinata all'art. 100 delle Norme Tecniche di Attuazione.

La zona di interesse si attesta su Via Due Giugno angolo via XXV Luglio, nell'area adiacente all'Ospedale San Giuseppe Sambiasi.

La proposta di variante riguarda sia gli aspetti urbanistici che gli aspetti normativi.

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici comporta la classificazione dell'area in:

- "Zona F14 - verde attrezzato" (parte), per una superficie pari a mq. 624,00;

- "Zona B11bis-residenziali urbane di completamento" (parte), con annesso "Verde privato" ex art. 55 NTA, per una superficie pari a mq. 2.854,00.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi comporta la introduzione di un nuovo articolo alle NTA vigenti denominato Articolo 49 bis, di seguito testualmente riportato.

**"ART. 49 — BIS ZONE 8.11 bis - RESIDENZIALI URBANE DI COMPLETAMENTO
ZONA RICLASSIFICATA A SEGUITO DECADENZA VINCOLI QUINQUENNALI**

Comprendono le maglie urbane ricadenti in tessuto urbano edificato con caratteristiche edilizie di tipo denso e con destinazione prevalentemente residenziale, già destinate a servizi pubblici da parte del PRG e riclassificate a seguito della decadenza del vincolo espropriativo quinquennale.

A tali zone sono attribuite destinazioni di uso del suolo congruenti con quelle del circostante tessuto urbano.

In tali zone sono consentite le seguenti destinazioni:

- residenze
- uffici privati e studi professionali
- associazioni sociali, culturali, religiose e politiche
- agenzie di credito e assicurazioni
- commercio al dettaglio ed artigianato di servizio
- ristoranti, bar ed attività ricreative
- edifici per parcheggi di autoveicoli (autosilo)

Le altre destinazioni d'uso esistenti sono confermate limitatamente alla superficie utile impegnata alla data di adozione del P.R.G.

Sono vietate le attività di autotrasportatori, spedizionieri e simili, i depositi di materiali e le attività artigianali con caratteristiche di nocività, rumorosità ed inquinamento e comunque incompatibili con la residenza.

Le attività vietate dal precedente comma ed esistenti alla data di adozione del P.R.G. devono essere rimosse entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico ed edilizio;
- ristrutturazione edilizia e ricostruzione;
- nuova costruzione ed ampliamento;

con il rispetto dei seguenti indici massimi e prescrizioni:

- Indice di fabbricabilità fondiaria: $IF = 1,00 \text{ mc/mq.}$
- Rapporto di copertura: $RC=0,60\text{mq/mq}$
- Altezza massima; $H \text{ max} = 14,00 \text{ m.}$
- Numero dei piani fuori terra: $NP = 3 + \text{ piano terra}$
- Arretramento dal filo stradale: *secondo l'allineamento previsto nelle tavole di P.R.G., o in mancanza, in linea con gli edifici adiacenti.*

Per nuovi edifici è prescritta la distanza minima assoluta di m. 10,00 tra pareti finestrate e fronti di edifici antistanti. Il distacco minimo delle fronti interne dai confini non potrà essere inferiore a m. 5,00.

Tali norme non vanno applicate nel caso di:

- allineamenti stradali preesistenti;
- nuove costruzioni in confine con lotti edificati dove la distanza tra costruzione esistente e relativo confine risulti inferiore a m. 5,00.

Sono ammesse costruzioni in aderenza sul confine laterale.

Il rilascio della concessione edilizia è comunque subordinato alla cessione gratuita delle aree destinate alle corrispondenti sedi viarie, fasce di arredo stradale e aree per standard pubblico contigue secondo le sistemazioni definite nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.

Negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento (escluso le sole sopraelevazioni) e di sostituzione edilizia dovranno essere previste aree per parcheggi privati nella misura di cui all'art.10 delle presenti norme."

La Giunta Regionale, giusta Deliberazione n. 742 del 13-04-2015, notificata al Comune con prot. n.3240 del 21-04-2015, ha approvato, con richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80, la variante al P.R.G. adottata dal Comune di Nardò (LE) con Delibera di C.C. n. 135 del 10-11-2014, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

«Aspetti urbanistici

Considerata, a fronte della sottrazione di mq 3.478 dalle aree destinate ad uso pubblico, la necessità di pervenire ad una più attenta valutazione del rapporto tra gli interessi pubblici e privati coinvolti, nonché pervenire alla formazione di un disegno urbanistico che tenga conto della effettiva fruizione degli spazi pubblici, si ritiene che la "Zona F14-Verde Attrezzato", posta in angolo tra la Via XXV Luglio e la Via 2 Giugno, abbia una consistenza pari ad almeno il 40% dell'intera area e che sia, in ogni caso, delimitata, sulla stessa Via 2 Giugno, dalla proiezione virtuale di Via Pacinotti. Per quanto riguarda la restante superficie, la cui determinazione effettiva è demandata al Comune di Nardò, si ritiene di condividere quanto proposto, in uno al rapporto di 60 a 40 tra l'area a "Verde Privato" e l'area ad uso edificatorio/residenziale.

Circa le altezze ammissibili, si ritiene che la stessa debba uniformarsi a quelle prospicienti la Via 2 Giugno caratterizzata dalla presenza di due piani oltre il piano terra.

Aspetti normativi

Non si condivide la proposta avanzata atteso che la stessa in effetti comporta la introduzione di una disciplina di carattere generale e non già, più opportunamente, limitata alla sola fattispecie interessata dal provvedimento del giudice amministrativo. Pertanto, per le motivazioni e le considerazioni operate per gli aspetti urbanistici, fermo restando la sostanziale conferma dei parametri proposti, ad eccezione del numero dei piani fuori terra, si ritiene che l'area in questione sia così disciplinata:

AREA RESTA RITA (TAR/Puglia - Lecce sent. n. 2972/09 e TAR 1408/08)

- Indice di fabbricabilità fondiaria:	IF = 1,00 mc/mq.
- Rapporto di copertura:	RC=6,60 mq/mq
- Altezza massima;	H max = 10,00m
- Numero dei piani fuori terra:	NP = 2+ piano terra
- Arretramento dai confini:	min =5

Aspetti Ambientali

Circa gli aspetti ambientali, il Comune di Nardò nella relazione del Responsabile datata 12-01-2015 ha rappresentato che per la variante in questione risulta iscritta al registro dei Piani esclusi dagli adempimenti VAS, ai sensi del punto 7.2.d del Regolamento Regionale n. 18/2013 con Codice VAS: VAS -0811-REG-075052-017. »

Successivamente, il Comune di Nardò, con nota prot. n. 51185/15 del 21-12-2015, acquisita dalla Sezione Urbanistica con prot. n. 474 del 21-01-2016, trasmetteva la Delibera di C.C. n. 89 del 30-11-2015 di "ADEGUAMENTO alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 742 del 13-04-2015" .

In particolare detta delibera riporta quanto segue:

"[...] RITENUTO:

- *di condividere le prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 742/2015 relativamente agli aspetti urbanistici e normativi;*
- *di dare atto che l'adeguamento della variante urbanistica alle suddette prescrizioni, come proposto dall'Area Funzionale 2^a di questo Comune, recependo quanto prescritto dalla Giunta Regionale è coerente con quanto deliberato dalla stessa ed è, pertanto, meritevole di essere considerato;*
- *di dover riconfermare e riproporre la prescrizione che i locali al piano terra dei fabbricati da realizzare in tale zona dovranno avere la destinazione originaria delle zone "F.25 — Attrezzature sanitarie ed ospedaliere" e*

cioè di “servizi sanitari di interesse generale”;

- *che l’adeguamento della variante urbanistica alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 742/2015 nulla varia in esito agli adempimenti già svolti in materia ambientale, giacché diminuisce ulteriormente la volumetria complessivamente realizzabile per effetto della Variante urbanistica adeguata alle prescrizioni;*

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

[..] DELIBERA

1. *di dare atto che tutto quanto espresso nella parte narrativa della presente deliberazione costituisce parte integrante dell’atto amministrativo e, per questo, qui si intende interamente richiamato;*
2. *di dare atto che il presente provvedimento costituisce adeguamento della variante urbanistica, riguardante l’area di proprietà della Sig.ra Resta Rita estesa mq 3.603,00 alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 742/2015 nella seguente maniera:*
 - *la consistenza della zona “F14 — Verde Attrezzato” - Art. 92 delle NTA vigenti, viene prevista pari a mq 1.293,00 pari al 36 % dell’intera area e, comunque, è delimitata sulla Via 2 Giugno dalla proiezione virtuale del lato più esterno di Via Pacinotti ed, unitamente ad essa, la consistenza della zona da destinarsi a “F.41 - Verde di arredo stradale” - Art. 118 delle NTA vigenti, viene prevista pari a mq 103 pari al 3 dell’intera area, in modo tale che le aree a standard siano complessivamente pari a circa il 40% dell’intera area oggetto di riqualificazione;*
 - *la rimanente superficie, pari a mq 2’207, viene prevista suddivisa in uno al rapporto di 60 a 40 tra l’area a “Verde privato” - Art. 41 delle NTA vigenti e l’area ad uso edificatorio/residenziale “B11 — Residenziali urbane di completamento” risultando, pertanto, per la prima un’estensione pari a 1’324,00 mq e per la seconda un’estensione pari a 883,00 mq;*
 - *di prevedere una norma specifica ed esclusiva riferita all’area oggetto di riqualificazione urbanistica di proprietà dello Sig.ra Resta Rita così formulata: AREA RESTA RITA (TAR/Puglia - Lecce sent. n. 2972/09 e TAR 1408/08)*
 - *Indice di fabbricabilità fondiaria: IF = 1,00 mc/mq.*
 - *Rapporto di copertura: RC = 0,60 mq/mq.*
 - *Altezza massima; H max = 10,00 m.*
 - *Numero dei piani fuori terra: NP = 2 + piano terra*
 - *Arretramento dai confini: min. = 5 m*
 - *i locali al piano terra dei fabbricati da realizzare in tale zona dovranno avere la destinazione originaria delle zone “F.25 — Attrezzature sanitarie ed ospedaliere” e cioè di “servizi sanitari di interesse generale”.*
3. *di dare atto che gli adempimenti già svolti in materia ambientale sono fatti salvi e riconfermati giacché l’adeguamento di cui al punto 2. della variante urbanistica produce una diminuzione del carico urbanistico e, pertanto, rafforza ancor più l’appartenenza della stessa al caso di esclusione dagli adempimenti VAS contemplato all’art. 7.2.d del Regolamento Regionale n. 18/2013;*
4. *di approvare gli elaborati scritti e grafici prodotti dall’Area Funzionale 2^a depositati in atti;*
5. *dare mandato agli Uffici comunali competenti di porre in essere tutti gli adempimenti di pubblicazione e trasmissione all’Assessore Regionale all’urbanistica contemplati dall’art. 16 della L.R. n. 56/1980, per la relativo approvazione definitiva in esecuzione a quanto disposto dalla D.G.R. n. 742/2015.”*

Successivamente, la Sezione Urbanistica regionale, con nota prot. n. 1310 del 16-022016, ha richiesto al Servizio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica il Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’Art. 96 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con D.G.R. n. 176 del 16-02-2015.

Circa gli aspetti paesaggistici, il competente Servizio, con nota prot. n. 1526 del 19-02-2016 ha fatto pervenire il proprio parere che qui di seguito testualmente si riporta:

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta di variante in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’intervento ricade nell’ambito territoriale “Tavoliere salenti-

no" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "Le Terre dell'Arneo".

In particolare il contesto in cui l'intervento andrà a collocarsi, risulta posizionato in un contesto completamente edificato ed urbanizzato, all'interno dell'abitato di Nardà e in adiacenza all'ospedale, con un assetto urbanistico ormai consolidato.

Non è rilevabile un valore paesaggistico-ambientale del contesto in esame, in quanto caratterizzato da un sistema insediativo consolidato, appartenente all'espansione dei tessuti urbanizzati lungo le radiali infrastrutturali, di collegamento con i limitrofi centri urbani.

Con riferimento all'area oggetto di variante, si rappresenta che il lotto interessato, nello specifico, risulta posizionato in un contesto ormai prettamente urbano, già oggetto sostanziali trasformazioni in cui non sono rintracciabili componenti di valore paesaggistico.

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, si rileva che la proposta di Variante ricade in un'area non interessata da "Beni Paesaggistici" e "Ulteriori Contesti Paesaggistici" di cui all'art 38 delle NTA.

Tutto ciò premesso, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per la variante proposta, non si rilevano motivi ostativi al rilascio del predetto parere, a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate, le prescrizioni ed indirizzi di cui al paragrafo seguente, il rispetto delle quali deve essere verificato in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi.

Ciò al fine di assicurare il miglior inserimento della proposta di variante nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito con particolare riferimento ai seguenti:

- Riquilibrare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee.
- Definire i margini urbani e i confini dell'urbanizzazione;
- Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo;
- Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche;
- Riquilibrare gli spazi aperti periurbani % interclusi.

(PRESCRIZIONI E INDIRIZZI)

Nelle successive fasi di progettazione si provveda a:

- garantire che le eventuali recinzioni del lotto siano realizzate mediante l'uso di materiali e tecniche costruttive della tradizione locale;
- prevedere una adeguata sistemazione delle aree destinate a verde (sia pubbliche sia private) da localizzare prioritariamente nelle zone che si attestano lungo la viabilità adiacente, mediante la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone;
- curare la qualità dei materiali da costruzione da individuare in quelli locali, dei percorsi, dei parcheggi e degli accessi da trattare in modo da non creare impermeabilizzazione dei suoli con soluzioni e materiali naturali;
- garantire che le volumetrie eventualmente previste, di altezza limitata, mantengano il rapporto di continuità percettiva con le stesse aree edificate adiacenti. La loro giacitura, la tipologia edilizia, l'articolazione dei volumi, l'uso di materiali costruttivi locali e le opere di mitigazione con piantumazioni mediante una combinazione di specie arboree ed arbustive autoctone, dovranno mirare a garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento creando una percezione mitigata del profilo dell'intervento.

Indirizzi:

- al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:
 - sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;

- sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:
 - la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;
 - l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
 - la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione, costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.
- nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).
- In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti % indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:
 - il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
 - la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, storni, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
 - l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
 - l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento;
 - al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito."

Determinazioni regionali definitive

Considerato il sostanziale adeguamento da parte del Comune di Nardò alle prescrizioni e condizioni regionali ex D.G.R. n. 742 del 13-04-2015, precisato, altresì, di condividere quanto riproposto dal Comune in ordine alla destinazione dei locali a piano terra dei nuovi manufatti a realizzarsi;

tenuto conto che "in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per la variante proposta, non si rilevano motivi ostativi al rilascio del predetto parere";

si ritiene di condividere la proposta di variante così come integrata e modificata giusta D.C.C. n. 89 del 30-11-2015.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva la variante, adottata dal Comune di Nardò (LE) con Delibera di C.C. n. 135 del 10-11-2014, tenuto conto che il Comune ha inteso condividere in toto, con D.C.C. n. 89 del 30-11-2015, le prescrizioni e modifiche di cui alla D.G.R. n. 742 del 13-04-2015.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozio-

ne del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore,
dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente di Sezione;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- **DI APPROVARE in via definitiva**, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante adottata con Del. di C.C. 135 del 10-11-2014 "Variante P.R.G. - Riqualificazione di aree di proprietà della Sig.ra Resto Rita. Ottemperanza Sentenza TAR 2972/09 e TAR 1408/08", dal Comune di Nardò (LE);
- **DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Nardò (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (a cura del SUR).

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano